



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico	Presidente
Dott. GENTILI Andrea	Consigliere rel.
Dott. GAI Emanuela	Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria	Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe	Consigliere

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 27
settembre 2016

SENTENZA N. 2036

Motivazione
semplificata

REGISTRO GENERALE
n. 51331 del 2015

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 297/15 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 28 ottobre 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla disposta confisca.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con sentenza del 28 ottobre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis), imputato del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere disturbato le occupazione ed il riposo delle persone, diffondendo musica ad alto volume proveniente da un impianto montato su di un'autovettura a bordo della quale egli circolava nel centro della città di Messina, in quanto il prevenuto, ammesso al beneficio della oblazione, ha dimostrato di avere integralmente e tempestivamente ottemperato al pagamento della relativa somma di danaro nella misura indicatagli come dovuta.

Con la medesima sentenza il Gip di Messina ha, altresì, disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Ha proposto ricorso per cassazione il (omissis), assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo il fatto che il giudicante, nel disporre la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, sarebbe incorso in un'erronea applicazione della legge penale, oltre che in un vizio di motivazione, avendo provveduto nel senso indicato senza in alcun modo chiarito le ragioni che in tal senso lo avevano indotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., per la parte che ora interessa, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne hanno costituito il prodotto o il profitto; una siffatta ipotesi di confisca, opportunamente definita facoltativa - in tal senso dovendo la stessa essere distinta dall'ipotesi di confisca prevista dal capoverso della stessa disposizione legislativa che prevede, invece, per determinate categorie di beni, cui certamente non appartengono, come *infra* chiarito, quelli caduti dapprima in sequestro nell'ambito del presente procedimento e quindi oggetto della contestata confisca, la obbligatorietà della ablazione - è subordinata, oltre che alla puntuale motivazione in punto di sussistenza di un vincolo funzionale fra la perdurante disponibilità del bene caduto in sequestro e la possibilità che lo stesso agevoli il ripetersi della attività criminosa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 novembre 2015, n. 44808), anche alla condizione che la



confisca costituisca pronunzia accessoria rispetto ad una sentenza di condanna, ciò, come è stato osservato, in quanto, nel caso della confisca facoltativa, la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità della disponibilità delle cose oggetto della acquisizione pubblicistica, bensì in forza del peculiare collegamento delle medesime con il reato, il cui positivo accertamento è, pertanto, necessario presupposto giustificativo di tale provvedimento (Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 febbraio 2015, n. 7860; *idem* Sezione VI penale, 2 marzo 2011, n. 8382).

Per quanto attiene alla declinazione del principio che precede al caso in cui il giudizio sia stato definito, come nella presente fattispecie, con sentenza di non doversi procedere in ragione della intervenuta oblazione, questa Corte, con sentenza assai datata ma, a quanto risulta, mai smentita nel prosieguo di tempo, ha peraltro chiarito, in termini tuttora del tutto condivisibili, che la possibilità di provvedere nel senso della confisca anche in caso di intervenuta estinzione del reato, a seguito della oblazione, deve intendersi limitata esclusivamente alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui al comma secondo dell'art. 240 cod. pen., mentre, ove si tratti di confisca facoltativa, questa è circoscritta al caso in cui ricorra il presupposto necessario di una sentenza di condanna e non anche di una sentenza che dichiari estinto il reato per oblazione (Corte di cassazione Sezione IV penale, 7 giugno 1983, n. 5411).

Con riferimento al caso di specie, potendosi escludere che il Tribunale di Messina abbia inteso come rientrante nell'ipotesi di confisca obbligatoria quelle disposta con la impugnata sentenza, avendo essa ad oggetto tutti beni per i quali la detenzione o le altre attività menzionate dal numero 2) dell'art. 240, cpv, cod. pen., esulano di per sé da qualsivoglia ipotesi criminosa (trattandosi, come riferito dallo stesso ricorrente, che ha in tal modo puntualizzato l'oggetto della sua richiesta, di: "n. 1 frontalino; n. 2 amplificatori; n. 2 casse acustiche; n. 1 sub *woofer*"), deve osservarsi che, rispetto a detta confisca, al di là della pur evidente carenza motivazionale che è sul punto riscontrabile nel provvedimento emesso dal Tribunale di Messina, vi è la oggettiva ed indiscutibile mancanza della necessaria condizione della esistenza di una sentenza di condanna, avendo quella emessa riguardo al ^(omissis) _(omissis) ad oggetto il proscioglimento del medesimo dal reato a lui ascritto essendo questo estinto per la intervenuta oblazione.

All'accoglimento del ricorso (e, pertanto, all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui in essa era disposta la confisca dei beni in

AV

sequestro prima menzionati) segue altresì l'ordine di riconsegnare gli stessi all'avente diritto.


PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Domenico CARCANO)

